

STATUTO ASSOCIAZIONE

Tutti Noi – Aps

Art. 1

(Denominazione e Sede)

1. Il presente statuto è adottato, nel rispetto del vigente art. 35 del D. Lgs. 117/2017, dei vigenti articoli del Codice civile, dalla costituita associazione di promozione sociale denominata **"Tutti Noi - Aps"**, da adesso in brevità Associazione. L'associazione è un'associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale.
2. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale (*in sigla Aps*)" successivamente all'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sezione Associazioni di promozione sociale.
4. L'associazione ha sede legale nel **Comune di Verona in Via Torricelli 41/c**, dove esercita principalmente le proprie attività sociali, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie anche in convenzione con enti pubblici e privati.
5. L'Associazione opera principalmente nel territorio della Regione Veneto, per alcune attività anche nel resto del territorio nazionale.
6. Il trasferimento della sede legale non comporta la modifica statutaria ma soltanto l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento al di fuori del Comune, dovrà essere deliberato dall'assemblea dei soci.

Art. 2

(Statuto)

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto degli articoli del vigente Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e dei vigenti articoli del codice civile.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

(Scopo – Finalità - Attività istituzionali)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. Scopo dell'associazione è principalmente di promuovere, valorizzare, divulgare, sostenere e svolgere ogni attività diretta e indiretta connessa organizzazione e gestione di attività culturali,

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

3. L'Associazione svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dal vigente art. 5, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017:
 - a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 10 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi ; sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo [di cui alla lettera u) art. 5 Legge n.117/2017];
 - b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [di cui alla lettera v) art. 5 Legge n.117/2017];
 - c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [di cui alla lettera w) art. 5 Legge n.117/2017];
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [di cui alla lettera d) art. 5 Legge n.117/2017];
 - e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [di cui alla lettera f) art. 5 Legge n.117/2017];
 - f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [di cui alla lettera i) art. 5 Legge n.117/2017];
 - g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [di cui alla lettera k) art. 5 Legge n.117/2017];
 - h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [di cui alla lettera l) art. 5 Legge n.117/2017];
 - i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [di cui alla lettera r) art. 5 Legge n.117/2017].
5. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
 - a) Promuovere il proprio scopo tramite alcuni media (TV, Radio, Internet, Social);
 - b) Realizzare eventi, iniziative e ferie, al cui interno si promuovono prodotti di artigianato;
 - c) Organizzare Raccolte Fondi, che serviranno per finanziare le attività sociali dell'associazione ed iniziative ed eventi promozionali, culturali.
 - d) Promuovere, la partecipazione dei propri associati ad iniziative in collaborazione con l'associazionismo ed il volontariato nel campo della solidarietà, della cultura, dell'arte, del tempo libero e dello sport;

c) organizzare attività culturali, ricreative, per i soci, i loro familiari ed i terzi per scopi di aggregazione e per far conoscere la cultura del volontariato.

6. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.
7. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dal vigente art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.
8. L'Associazione può esercitare, a norma del vigente art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
9. L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, aprendo la partita IVA e scegliendo il regime fiscale forfettario più adatto, per il raggiungimento degli scopi e finalità sociali. Altresì può aderire a consorzi, associazioni e Reti Associate;

Art. 4

(Soci)

1. Qualsiasi persona fisica può aderire all'associazione, divenendone socio, l'associazione **non dispone alcuna limitazione**, con riferimento alle condizioni economiche di razza, lingua, religione ed età e discriminazioni di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione come associati ed alla vita dell'associazione stessa. I soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, eserciteranno il loro legittimo diritto di voto per il tramite dei propri genitori o degli esercenti della potestà genitoriale
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal vigente D.lgs 117 del 2017 cioè di 7 (sette) soci.
3. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
4. Per aderire all'Associazione bisogna farne richiesta tramite domanda scritta, al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail e perché ci si vuole associare. Lo statuto viene portato a conoscenza degli associati al momento dell'iscrizione venga fornita copia dello statuto in modo da garantirne la più ampia conoscibilità.
5. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione del nuovo socio e l'ammissione viene comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati entro e non oltre sessanta giorni.
6. Il Presidente ne formalizza l'ammissione e verifica anche sia contestualmente versata la quota sociale annuale.
7. I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
8. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.
9. Con il versamento della quota associativa, al socio viene consegnata una tessera che ha validità per anno solare.

10. I soci, con la domanda di iscrizione, possono eleggere domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.
11. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni ai sensi del vigente art. 23 comma 2 del D.lgs 117 del 2017.
12. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
13. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.
14. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
15. Il Consiglio Direttivo, può concedere il titolo di socio onorario, su proposta del Presidente a coloro che abbiano reso importanti servizi all'associazione o si siano segnalati per particolari benemeritenze. I Soci onorari fanno parte di diritto dell'associazione.
16. Tutti i nominativi dei soci ammessi sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Art. 5

(Diritti e Doveri dei Soci)

1. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali ;
- votare in Assemblea dei soci;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi del vigente art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

2. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Presidente dell'Associazione. Nei successivi trenta giorni dovrà essere garantita la visione dei libri sociali presso la sede legale dell'associazione. Le somme versate per la quota sociale annuale di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 6

(Perdita della qualifica di Socio)

1. Lo status di socio si perde per recesso, decadenza ed esclusione. Il socio decade dallo status di socio per morte. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del codice civile, deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'organo di amministrazione Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
2. I soci sono esclusi per i seguenti motivi:
 - Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - Quando, in qualunque modo, compiono azioni gravi, subiscono condanne penali con sentenze passate in giudicato, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.
 - Per il comportamento continuativo, non seriamente giustificato e reiterato nel tempo, da parte dei soci a non versare la quota associativa; Il Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento; se gli associati morosi non regolarizzano il versamento entro il termine proposto, allora propone all'assemblea dei soci di deliberare sull'esclusione dei soci morosi.
3. L'esclusione, ai sensi dell'art. 24 del codice civile è deliberata dall'Assemblea dei soci con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 7

(Libri Sociali)

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. Del D.lgs 117 del 2017, l'Associazione è titolare dei seguenti libri sociali:

Libro dei soci

- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli soci
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

I soci hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

Art. 8

(Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017);
- Organo di revisione, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 31, D. Lgs. n. 117/2017);

Art. 9

(Assemblea dei soci)

1. E' il massimo organo dell'Associazione è l'organo sovrano e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. L'Assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell'associazione e può essere convocata in via ordinaria e straordinaria.
2. Come previsto dell'art. 24 comma 1 del D.lgs 117 del 2017 ed in conformità di quanto stabilito nella parte dell'articolo che recita "salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente", nelle assemblee ordinarie e straordinarie convocate e costituite dall'associazione hanno diritto di voto tutti i soci iscritti nel libro soci, senza nessuna limitazione.
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
4. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci il Segretario
6. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione, tiene aggiornati i libri sociali (verbale assemblea dei soci, del consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione; è Segretario dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
7. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
8. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.
9. Le convocazioni dei soci all'assemblea si possono effettuare con libertà di mezzi, anche elettronici e digitali, ma devono essere rintracciabili e devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.
10. Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento al vigente art. 21 comma 1 del codice civile.
11. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

12. Ai sensi del vigente art. 24 comma 4 del codice civile, le deliberazioni possono essere adottate anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espresso consenso può essere espresso anche via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.
13. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, altri associati.
14. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio della maggioranza assoluta, art. 2538, secondo comma, del codice civile.
15. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali è sufficiente la maggioranza semplice, con possibilità di poter ricorrere anche all'ausilio di strumenti di voto elettronici, art. 24 comma 4 del D.lgs 117 del 2017.
16. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano o per scrutinio nominale.
17. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i soci rispondono con la loro responsabilità di voto.
18. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita dalla maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto costituita qualunque sia il numero dei soci regolarmente costituita con la presenza di almeno un socio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
19. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima o in seconda convocazione, è deliberata a maggioranza dei presenti;

L'Assemblea ordinaria dei soci delibera su:

- a) nomina e revoca il Presidente, il segretario e i componenti il Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca i membri dell'organo di controllo o di revisione legale dei conti, se è previsto;
- c) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo e sulla loro responsabilità nei loro confronti;
- e) determina le linee generali programmatiche e strategiche dell'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza;
- h) delibera in merito all'esclusione dei soci;
- i) delibera sul trasferimento al di fuori della sede dell'associazione;
- l) delibera sulla creazione delle consulte;

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera su:

- a) integrazioni, sulle modifiche dello Statuto;
- b) eventuali trasformazioni, fusioni e scissioni;
- c) scioglimento dell'associazione e della devoluzione dell'attività e dei beni favorevole di almeno tre quarti degli associati, art. 2480 comma 3 del codice civile.

12. Ai sensi del vigente art. 24 comma 4 del codice civile è previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
13. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.
14. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.
15. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere anche all'ausilio di strumenti elettronici, così come previsto dal vigente art. 24 comma 4 del D.lgs 117 del 2017.
16. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
17. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
18. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

19. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti;

L'Assemblea ordinaria dei soci delibera su:

- a) nomina e revoca il Presidente, il segretario e tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca i membri dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se è previsto;
- c) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera in merito all'esclusione dei soci;
- i) delibera sul trasferimento al di fuori della sede del Comune dove è stabilita la sede legale;
- l) delibera sulla creazione delle consulte;

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera su:

- a) integrazioni, sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo;
- b) eventuali trasformazioni, fusioni e scissioni;
- c) scioglimento dell'associazione e della devoluzione del patrimonio ma con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 21 comma 3 del codice civile.

Art. 10

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, è eletto dall'Assemblea dei soci, scegliendo i membri tra i soci iscritti nel libro soci. E' composto da almeno 5 membri compreso il Presidente ed il segretario, che è anche segretario dell'assemblea. I suoi componenti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
2. Dopo la sua formazione ed elezione con la prima assemblea del Consiglio Direttivo e su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente Vicario tra i membri eletti del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente Vicario esercita tutte le sue prerogative e poteri.
3. Il Vice Presidente Vicario, può essere delegato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, a svolgere alcuni atti di ordinaria amministrazione per coadiuvare il Presidente oppure in caso di assenza del Presidente.
4. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.
5. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato, quando l'assemblea sociale non approva il bilancio o rendiconto o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.
7. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:
 - a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
 - b. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - c. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
 - g. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - h. delibera circa l'ammissione e il recesso dei soci;
 - i. propone all'assemblea dei soci di deliberare sull'esclusione degli associati;
 - j. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
 - k. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - l. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
 - m. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
 - n. elegge al suo interno il vice presidente vicario;

o. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore;

8. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
9. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni.
10. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere celebrate con strumenti elettronici, così come previsto dal vigente art. 24 comma 4 del D.lgs 117 del 2017, permettendo l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
11. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo
12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11

(Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea dei soci; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e su specifica delega del Consiglio Direttivo esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
3. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea dei soci.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dei membri del Consiglio Direttivo.
5. Propone al Consiglio direttivo la nomina del Vice Presidente Vicario, proposto tra i membri eletti del Consiglio Direttivo, che in caso di impedimento del Presidente, esercita tutte le sue prerogative e poteri.
6. Il Vice Presidente Vicario, su proposta del Presidente e con formale delega approvata dal Consiglio Direttivo può coadiuvare il Presidente nelle sue attività stabilite dal vigente statuto e dal regolamento esecutivo.

Art. 12

(Organo di Controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dal vigente art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

2. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.
3. L'Organo di controllo collegiale elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente e convoca e presiede le riunioni.
4. I componenti dell'Organo collegiale di controllo, ai quali si applica il vigente art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al vigente comma. 2 dell'art. 2399 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
5. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
6. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 al vigente art. 31, la revisione legale dei conti; In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
7. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali realizzabili fino all'operatività del RUNTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14

(Bilancio)

L'Associazione, in ottemperanza ai principi del vigente art. 13 del D.lgs 117 del 2017 deve redigere il bilancio di esercizio. Il Bilancio dell'associazione comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

1. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Bilancio d'esercizio, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi, entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. il Bilancio d'esercizio deve e dovrà essere redatto in conformita' alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 Giugno di ogni anno.

Art. 15

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dal vigente art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 16

(I Beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.
3. Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
4. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento.

Art. 17

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione non fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 18

(Volontari)

1. Ai sensi del vigente art.17 comma 1 del D.lgs 117 del 2017, gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
2. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
3. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.
5. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del vigente art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili. L'organo sociale competente delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art. 19

(Personale retribuito)

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dal vigente art. 36 del D.Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

(Assicurazione dell'associazione)

Art. 21

(Devoluzione del patrimonio)

Art. 22

(Disposizioni finali)

Art. 23

(Norma transitoria)

Verona, data 06/06/24

Il Segretario

Nadine Anna A. A.

Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 1
Atti privati della SP - N. 1530
Liquidazione: 15/11/2015
Provinciale di Verona 1

Ad. 3. (Data del inicio y cese de la actividad)

15 LUG 2024

(*) Firma su delega del Delegato D. Daniele Mariani



3 1530 15/07/2024

0,00
264,00

T6H24L001530000WE
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

264,00

EURO 264,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T6H

